

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
ISSN 2612-2103



NUMERO 3\2020

- Lottizzazione abusiva: l'accertamento della condotta e del momento di consumazione del reato nella giurisprudenza di legittimità di L. RAMACCI
- La responsabilità "condivisa" dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti di V. PAONE
- Natura ibrida della confisca e finalità riparatoria della confisca ambientale di G. NUARA
- L'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante nell'ambito della delega di funzioni in materia ambientale di C. MELZI D'ERIL e A. NASCIMBENI
- La "semplificazione" degli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente di A. ACETO
- Il controllo sulle trasformazioni non permanenti del territorio alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge semplificazioni di G. F. REYNAUD



**NATURA IBRIDA DELLA CONFISCA E FINALITÀ RIPARATORIA
DELLA CONFISCA AMBIENTALE: NON VI È VIOLAZIONE DEL
CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA E UGUAGLIANZA NELLA
MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA
CONFISCA IN CASO DI BONIFICA O RIPRISTINO DEI LUOGHI
SUSSEGUENTI AD ILLECITO CONTRAVVENZIONALE**

Corte di Cassazione [Sez. III penale, 11 febbraio 2020-27 maggio 2020, n.15965](#)

**HYBRID NATURE OF CONFISCATION AND REMEDIAL PURPOSE
OF ENVIRONMENTAL CONFISCATION: THERE IS NO BREACH OF
THE CRITERION OF REASONABLENESS AND EQUALITY IN THE
FAILURE TO PROVIDE FOR THE POSSIBILITY OF EXCLUDING
CONFISCATION IN THE EVENT OF RECLAMATION OR
RESTORATION OF THE PLACES FOLLOWING AN UNLAWFUL
INFRINGEMENT.**

di Giuseppe NUARA



Abstract. Partendo dalla sentenza n. 15965 del 2020, il contributo analizza la natura dell'istituto della confisca e, nello specifico, la finalità riparatoria della confisca ambientale. Nella summenzionata decisione, infatti, gli Ermellini si soffermano sulla natura della bonifica ex art. 452 *undecies* c.p., sottolineando come la stessa misura sia condizionata al compimento di uno dei delitti ambientali dolosi introdotti dalla medesima legge 22 maggio 2015 n. 68 risulti condizionata dalla natura degli effetti disastrosi e talvolta irreversibili delle condotte delittuose. La Suprema Corte ritiene dunque manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che l'obbligo di confisca possa venire meno anche in ipotesi di ripristino dello stato dei luoghi seguenti alla violazione prevista dall'art. 256 del d.l. n. 152/2006. E dunque, secondo la Corte, l'omessa estensione dell'ipotesi di disapplicazione della confisca anche alle fattispecie contravvenzionali non viola il principio di uguaglianza formale e sostanziale tutelato dall'art. 3 della Costituzione. La differente normativa, infatti, è giustificata dalla diversa natura delle confische, quella ex art. 452 *undecies* ha una funzione risarcitoria-ripristinatoria, mentre la confisca ex art. 260 *ter* d.lgs 15 del 2006 ha una funzione punitivo-sanzionatoria.

Abstract. Starting from the judgment no. 15965 of 2020, the contribution analyzes the nature of the institution of confiscation and, specifically, the reparatory purpose of environmental confiscation. In the above-mentioned decision, the Court refers to the nature of the remediation ex art. 452 *undecies* c.p., emphasizing that the same measure is conditioned by the fullness of one of the malicious environmental crimes introduced by the same law May 22, 2015 n. 68 is conditioned by the nature of the disastrous and sometimes irreversible effects of criminal conduct. The Supreme Court therefore considers manifestly unfounded the exception of constitutional illegitimacy of the rule in the part in which it does not provide that the obligation to confiscate may fail even in the power to restore the state of the places following the breach provided for in art. 256 of d.l. n. 152/2006. And therefore, according to the Court, the omission of the extension of the possibility of disapplication of confiscation to contravention cases doesn't violate the principle of formal and substantive equality protected by art. 3 of the Constitution. The different legislation, in fact, is justified by the different nature of the confiscations, the one pursuant to art. 452 *undecies* has a function of compensation and restoration, while the confiscation pursuant to art. 260 *ter* d.lgs 15 of 2006 has a punitive-sanctioning.

Parole chiave: Sanità pubblica - Confisca – Obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi – Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 452 *undecies* ult.co c.p.- Esclusione (Cod. pen., art.452 *undecies* ; d.leg.3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, art.256).

Key words: Public health - Confiscation - Obligations of reclamation or restoration of the state of the places - Question of constitutional illegitimacy of art. 452 *undecies* ult.co c.p.- Exclusion (Cod. pen., art.452 *undecies* ;d.leg. 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, art. 256)



MASSIMA: È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452 undecies c.p. nella parte in cui non prevede che l'istituto della confisca possa essere disapplicato anche in relazione alla violazione ambientale di cui all'art. 256 d.leg. 3 aprile 2006 n. 152 trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, che non appare esercitata in modo irragionevole, stante la diversità strutturale tra le fattispecie contemplate da tale disposizione e quella prevista dall'art. 256 cit., che contempla condotte che possono anche non richiedere attività di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.

SOMMARIO 1. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 452 undecies c.p.; - 2. La sentenza 15965/2020 della Cassazione: un'occasione per ribadire la poliedricità della confisca; - 3. La confisca è una misura patrimoniale sostanzialmente sanzionatoria?

1. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 452 undecies c.p.

Con la sentenza in epigrafe, in materia di confisca per reati ambientali, la Cassazione si sofferma sulla natura della confisca obbligatoria prevista dall'art. 452 *undecies* c.p.

Gli Ermellini sono stati chiamati a pronunciarsi su una eccezione di illegittimità costituzionale della predetta norma, nella parte in cui non prevede che l'esclusione della confisca possa essere disposta dal giudice in caso di bonifica, o ripristino dei luoghi, successivi al reato da parte del medesimo responsabile anche in caso di illeciti contravvenzionali.

La pronuncia in rassegna, muovendo da argomentazioni incentrate sulla natura della bonifica di cui all'art. 452 *undecies*, sottolinea come la stessa misura ablativa, susseguente al compimento di uno dei delitti ambientali dolosi introdotti dalla medesima legge 22 maggio 2015 n. 68, risulti direttamente condizionata dalla natura degli effetti disastrosi e talvolta irreversibili conseguenti alle condotte delittuose. La bonifica viene a configurarsi come specchio riflesso della gravità degli



eventi di danno e delle condotte delittuose considerate e sembra porsi su un piano differente rispetto a quella prevista dal d.leg. 3 aprile 2006, n. 152¹.

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che l'obbligo di confisca possa venire meno anche in ipotesi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi susseguenti alla violazione prevista dall'art. 256 del d.leg. n. 152 del 2006.

L'ordinanza impugnata aveva respinto l'appello cautelare avverso la richiesta di restituzione di un autotreno, proprietà di una società della quale l'imputato era direttore tecnico: il sequestro del bene era stato disposto ex art. 256 d.leg. n. 152/2006, per avere l'imputato trasportato rifiuti di natura pericolosa e non, pur non detenendo la necessaria autorizzazione.

Attraverso il ricorso per Cassazione la difesa aveva lamentato la violazione dell'art. 452 *undecies* c.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui il Tribunale non aveva esteso l'istituto premiale previsto nell'ultimo comma della medesima norma anche alle (meno gravi) fattispecie contravvenzionali in materia ambientale.

La mancata previsione del beneficio della esclusione della confisca anche per le fattispecie contravvenzionali previste dal codice dell'ambiente avrebbe determinato una violazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 co. 1 e co. 2 Cost., sostanziandosi in un trattamento differenziato per situazioni analoghe.

Secondo la difesa dovevano intendersi erronei gli argomenti utilizzati dai giudici di merito, dinanzi ai quali la medesima eccezione era stata sollevata, in quanto collegati alla considerazione della diversa finalità delle due confische e della diversità degli interessi tutelati. Era, tuttavia, irrazionale, secondo la difesa dell'imputato, la scelta del legislatore di escludere il beneficio premiale per le ipotesi contravvenzionali previste nel codice dell'ambiente, dovendo ritenersi identici gli interessi tutelati dalle fattispecie incriminatrici, delittuose e contravvenzionali, essendo unico il bene giuridico tutelato - l'ambiente - indipendentemente dalla natura delle stesse fattispecie. Non poteva ritenersi che soltanto la confisca prevista dall'art. 256 d.leg. n. 152/2006 avesse finalità sanzionatoria, oltre che preventiva, ricadendo sul mezzo utilizzato per la commissione del reato e, conseguentemente, avendo il fine ultimo di evitare una eventuale recidiva. Al contrario, anche la confisca ex art. 452 *undecies* c.p. – pur perseguendo il diverso scopo di fornire

¹ In giurisprudenza sull'ordine di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi, di cui agli artt. 256, comma 3, d.leg. n. 152 del 2006 e sul ripristino ambientale di cui all'art. 452 *duodecies* c.p., considerata "sanzione penale atipica" v. Cass. 9 maggio 2017, *Semenzato*, *Foro it.*, 2017, II, 563, Cass. 10 giugno 2014, *Casa*, *Foro it.*, 2014, II, 495.



all'amministrazione gli strumenti utili per procedere alla bonifica dello stato dei luoghi-presenterebbe una funzione punitiva equivalente a quella della confisca ex art. 256 T.U.A., in quanto diretta all'apprensione forzata del bene strumento del reato, apparendo entrambe le fattispecie riconducibili al più ampio *genus* di confisca previsto dall'art. 240 comma 2 c.p.

La Suprema Corte è pervenuta al risultato di ritenere manifestamente infondata l'eccezione della difesa escludendo che l'omessa estensione dell'ipotesi di disapplicazione della confisca anche alle fattispecie contravvenzionali possa violare il principio di uguaglianza formale e sostanziale tutelato dall'art. 3 della Costituzione. Ha ritenuto, in particolare, che la differente normativa sia giustificata in considerazione della diversa funzione delle confische, presentando la confisca ex art. 452 *undecies* c.p. una funzione risarcitoria-ripristinatoria, mentre la confisca ex art 260 *terd.* lgs 152 del 2006 una funzione punitivo-sanzionatoria.

A sostegno di tale approdo ermeneutico ha fatto leva sull'interpretazione letterale delle due disposizioni, rilevando che l'art. 452 *undecies* c.p. vincola la destinazione dei beni confiscati, o del loro valore, alla bonifica dei luoghi, non rinvenendosi invece analoga disposizione nell'ambito del codice dell'ambiente.

Ancora, la previsione dell'istituto premiale soltanto per i delitti dolosi è da ricollegare al fatto che soltanto da essi possano derivare conseguenze disastrose per l'ambiente, e talora irreversibili, considerandosi, invece, che un siffatto effetto inquinante non risulta normalmente ravvisabile rispetto a condotte colpose, men che meno contravvenzionali.

La circostanza, però, che il legislatore non abbia previsto la confisca indifferentemente per tutte le nuove fattispecie incriminatrici introdotte dalla legge n. 68 del 2015, circoscrivendone al contrario l'applicazione e riservandola ai soli casi di violazione grave di norme codicistiche, e che cagionino un pregiudizio caratterizzato da serietà ed irreversibilità all'ambiente, escludendo dall'ambito di applicazione dell'istituto i delitti colposi ex art 452 *ter* e *quinque* cod. pen., sarebbe indice del fatto che il *discrimen*, tra applicabilità o meno dell'istituto della confisca, dipende dalla gravità del reato commesso².

Dovendosi intendere per bonifica "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo o acque sotterranee" e, considerando l'onerosità della medesima attività per le

2 Per una sottolineatura delle differenze fra confisca generale ex art. 240 c.p. e confisca speciale prevista dalle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, e l'impossibilità di stabilire "una equivalenza biunivoca tra confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen., comma 2, e confische obbligatorie previste da leggi speciali" si veda Cass. 29.2.2012, n. 18774, in CED Cass. rv 252622-01 secondo cui la confisca di cui al D.leg. 3 aprile 2006, n. 152, ex artt.256 e 259, ha chiaramente una funzione sanzionatoria, essendo "una forma di rappresaglia legale nei confronti dell'autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni", mentre la confisca di cui all'art. 240 c.p. "ha finalità socialpreventiva e, per certi versi, retribuiva, mirando, da un lato, a privare il reo del frutto e dei vantaggi del reato e, dall'altro, a sottrargli risorse potenzialmente utilizzabili in ulteriori attività delittuose".



pubbliche amministrazioni, reputa la Suprema Corte che tale attività verrebbe a trovare una sua operatività soltanto successivamente a condotte di inquinamento o disastro ambientali dolosi e non sarebbe concettualmente configurabile un'attività di bonifica rispetto a comuni condotte contravvenzionali - come anche rispetto a condotte delittuose colpose, non destinatarie di alcuna previsione di confisca - in quanto "generalmente incapaci" di produrre effetti dannosi di inquinamento per l'ambiente assimilabili a quelli derivabili da condotte delittuose dolose.

L'istituto incentivante risulterebbe direttamente collegato all'esigenza di assicurare un'effettività della tutela penale - assurta ad epicentro dell'intervento legislativo - oltre che ad un'esigenza di ottimizzazione delle risorse pubbliche.

La diversa identità di *ratio* delle due confische non sarebbe che conseguenza di una diversa natura delle condotte incriminate, contravvenzionali e di mero pericolo le une, e dolose e di danno le altre.

A sostegno della bontà della soluzione prescelta, ancora, la Suprema Corte ha considerato che l'omessa previsione, per gli illeciti contravvenzionali, della possibilità di sottrarre al vincolo della confisca i beni utilizzati per commettere il reato risulta controbilanciata dalla particolare procedura di estinzione introdotta dal comma 9 dell'art. 1 della legge n. 68 del 2015 che - introducendo la disciplina di cui agli articoli 318 *bis* e ss. del d.leg. n. 152 del 2006 - ha contemplato la possibilità per il contravventore, o responsabile della violazione, di estinguere lo stesso illecito contravvenzionale, o la violazione amministrativa, attraverso l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla competente autorità volte a conseguire il risanamento dell'integrità ambientale oltre che attraverso il pagamento della somma, prevista dall'art. 318 *quater* del medesimo decreto legislativo.

Alle medesime conclusioni gli Ermellini sono pervenuti anche attraverso altra recente e coeva pronuncia "gemella" a quella in esame³ nella quale hanno ritenuto manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 452 *quaterdecies*, comma 4, cod. pen., considerando che "la previsione della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere il reato, per il caso di condanna o di applicazione di pena per il delitto di traffico illecito di rifiuti (attualmente punito dall'art. 452 *quaterdecies* cod. pen. e precedentemente dall'art. 260 d.lgs. 152/2006), non è affatto irragionevole, avendo lo scopo, sia a fini sanzionatori sia special preventivi, di sottrarre i beni utilizzati per commettere tale reato, onde evitarne la ripetizione e dissuadere dalla sua nuova futura commissione". Trattandosi di scopi tipicamente correlati alla funzione della sanzione penale è del tutto esente da critiche che la individuazione degli strumenti per consentirne l'attuazione risulti rimessa alla scelta al legislatore.

3 Cass. sez. III, 6 novembre 2019, n. 11581 in lexambiente.it, 23.4.2020, con nota di C. INGRAO, *La legittimità costituzionale dell'art. 452 quaterdecies c.p. ed il suo rapporto con l'art. 452 undecies c.p.*, in questa Rivista, 2020, fasc. 2, 71-88.



In particolare, la scelta del legislatore di non ricollegare, a tale tipo di confisca, la possibilità di esclusione prevista dall'art. 452 *undecies* comma 4 c.p. “non appare né irragionevole, né abnorme, né in contrasto con il principio di uguaglianza, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, che non appare esercitata in modo irragionevole, stante la diversità strutturale tra le fattispecie contemplate da tale disposizione e quella di cui all'art. 452 *quaterdecies* cod. pen., che contempla condotte che possono anche non richiedere attività di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi”.

Mentre la destinazione dei beni confiscati alla bonifica dei luoghi sembra accreditare una connotazione di tipo “ripristinatorio” della confisca, diversa tanto dalle caratteristiche di tipo “preventivo” che da profili “punitivi”, il meccanismo incentivante e beneficio previsto dall'ultimo comma della norma, connesso ad una condotta sintomatica del “ravvedimento operoso”, finisce per sottendere connotazioni “premiali”.

Già autorevole dottrina aveva, peraltro, considerato sul punto che il sistema rivela una “sua ragionevole simmetria”, variando il valore giuridico riconosciuto alle condotte antagoniste del reato di contenuto riparatorio in maniera direttamente proporzionale alla profondità dell'offesa provocata dal comportamento del reo, riguardando il beneficio della disapplicazione della confisca, come pure quello dello sconto di pena fino a due terzi, soltanto le ipotesi delittuose incentrate su macroeventi di danno o di pericolo concreto, e riferendosi il beneficio massimo dell'estinzione del reato alle sole fattispecie di natura contravvenzionale tese a punire mere condotte prodromiche rispetto all'offesa effettiva al bene tutelato e, quindi, solo astrattamente pericolose⁴.

Era questa, probabilmente, una conclusione prevedibile alla luce dei criteri valutativi dello scrutinio di ragionevolezza, tracciati dalla stessa Consulta in una non recente sentenza (Corte Cost. n. 89 del 1996) nella quale è stato posto l'accento sull'importanza di individuare la “causa” normativa, non l'*occasio* e neppure la *ratio legis*, ma la funzione che, oggettivamente, la norma è chiamata a svolgere all'interno di un determinato assetto, con la conseguenza di restringere la possibilità di sindacare la violazione del principio di ragionevolezza solo nei casi in cui sia rinvenibile uno iato tra norma e “causa” che la deve orientare, e non si sia proceduto ad un doveroso bilanciamento tra valori contrapposti.

La ragionevolezza, “figlia” dell'uguaglianza - sia che venga declinata sul versante della ragionevolezza-uguaglianza, sia che la si consideri sul piano della ragionevolezza-razionalità, in forza del principio di non contraddizione del sistema, sia che la si intenda come giudizio a sè stante, fondato su un “imperativo di giustizia” che non necessita di un *tertium comparationis*- è valutabile su un piano funzionale della norma, chiamando l'interprete ad una operazione non facile di “ermeneusi teleologica”, presentando alcune analogie con l'operazione che i penalisti sono

4 C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, III ed., Torino 2016, pag. 73.



abituati a compiere in sede di ricerca dell'oggetto giuridico del reato, nella funzione accertativa della relativa offensività⁵.

Per la Consulta, “l'obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze”⁶.

Soltanto una piena omogeneità tra le situazioni descritte dalle norme poste a confronto – valutata anche sotto il profilo della identità dei beni giuridici tutelati- può rappresentare la *condicio sine qua non* per avviare un giudizio di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza ragionevolezza.

Condizione imprescindibile perché possa essere sottoposto allo scrutinio della Corte costituzionale “uno spazio tradizionalmente riservato al nucleo intangibile della discrezionalità politica del legislatore” è che la fattispecie assunta come parametro - alla cui stregua vagliarne la eventuale irragionevolezza- sia sostanzialmente coincidente ed omogenea con quella oggetto delle doglianze⁷.

L'incidenza negativa delle pene non deve essere valutata seguendo esclusivamente criteri quantitativi o matematici ma che la ragionevolezza e coerenza del sistema, rappresentato da due diverse sanzioni penali, devono essere valutate tenendo conto anche di eventuali ulteriori e diversi strumenti non a carattere afflittivo (e sulla base di tale premessa deve intendersi il richiamo operato dai giudici della Suprema Corte nella sentenza in esame alla necessità di un'attività di bilanciamento fra lo strumento della confisca ambientale per gli illeciti contravvenzionali e l'incidenza positiva del meccanismo estintivo previsto dagli artt. 318 bis e ss. T.U.A.)

5 S. CORBETTA, *La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 134 s.; F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 350 s ; G. INSOLERA, *Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza delle norme penali*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, I, Torino, 2006, p. 313; G. FIANDACA, *Uguaglianza e diritto penale*, in AA.VV., *Le ragioni dell'uguaglianza*, Milano, 2009, p. 116 nonchè G. SILVESTRI, *Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale*, ivi, p. 7; M. CARTABIA, *Ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in AA.VV., *Il costituzionalista riluttante*, Torino 2016, p. 463; A. MACCHIA, *Il controllo costituzionale di proporzionalità e ragionevolezza*, C.P. 2020, I,19.

6 Corte Cost. 21.9.2016 n. 236, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 567, 2° comma, del codice penale, per violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da cinque a quindici anni, anziché da tre a dieci anni, attraverso una valorizzazione del principio di proporzione della cornice edittale ai sensi degli artt. 3 e 27 Cost., con nota di F. VIGANÒ, *Un'importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in *Dir.Pen.cont.*, Riv.Trim. 2/2017 e di D. PULITANÒ, *La misura delle pene fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Dir.Pen.cont.*, Riv. Trim, 2/2017.

7 G. AMARELLI, *Proporzionalità e tertium comparationis: la maggiore onerosità dell'oblazione tardiva ambientale rispetto a quella antinfortunistica non è irragionevole*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc.2, 2019, pag. 928



Solo in seguito ad una scansione di ampia portata di tutti gli istituti che definiscono la reale incidenza di un intervento normativo in ambito penale – mediante una ponderazione delle previsioni strettamente penali e afflittive e di quelle ispirate ad una diversa logica riparativa del danno, in ossequio alla concezione rieducativa della pena scolpita dall'art. 27 comma 3 Cost.- è possibile pervenire alla esclusione di eventuali profili di irragionevolezza e diseguaglianza ex art. 3 Cost..

2. La sentenza n. 15965/2020 della Cassazione: un'occasione per ribadire la poliedricità della confisca

La sentenza in esame conferma la natura proteiforme dell'istituto della confisca, fornendo l'occasione per un ulteriore confronto sul tema della natura giuridica della misura ablatoria anche nel settore ambientale.

Da tempo può dirsi ormai superata la *quaestio iuris* della qualificazione della confisca quale misura di sicurezza patrimoniale o al massimo di misura di prevenzione, essendo emerso negli ultimi decenni anche un ulteriore carattere afflittivo dell'istituto che consente allo stesso di assumere altresì la funzione repressiva tipica della sanzione penale.

Tuttavia, il legislatore all'art. 452 *undecies* con l'apposizione del vincolo di destinazione dei beni oggetto di ablazione patrimoniale sembra approdare ad una nuova fase di categorizzazione della confisca ambientale.

Pare, infatti, evoluto ulteriormente il codice genetico della sua struttura, risultandone quantomeno, con riferimento alla previsione di cui all'art. 452 *undecies* cod. pen., fortemente sbiaditi i tratti afflittivi, essendosi invece accentuata una nuova funzione risarcitoria ripristinatoria.

Sulla scorta di tale specifica caratterizzazione dell'istituto – che *prima facie* sembrerebbe riconducibile ad un sembiante meramente teorico – vi è da chiedersi se dalla stessa possa derivare, ad esempio, anche la conseguenza di ritenere applicabile il vincolo ablativo ambientale anche in caso di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ovvero se sia possibile applicare al medesimo istituto il regime giuridico delle pene (i.e. retroattività della confisca)⁸.

⁸ Sul punto si rinvia a E. ROSI, *Brevi note in tema di disastro ambientale. Per una effettiva tutela dell'ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti*, in dirittopenalecontemporaneo.it, 16 aprile 2012,3; A. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono". Criticità e moderne prospettive della riparazione delle offese a un bene giuridico collettivo*, in dirittopenalecontemporaneo.it,



La riforma degli eco-delitti del 22 maggio 2015 n.68, varata per offrire una tutela rafforzata e maggiormente effettiva ad un bene giuridico di prioritaria importanza costituzionale- intervenuta anche per rispondere agli obblighi comunitari discendenti dalla direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente- ha confermato la fiducia del legislatore nella confisca quale strumento di effettività dell'azione penale⁹.

La legge ha rappresentato un momento di cesura e di discontinuità rispetto alla precedente normativa e politica criminale in difesa dell'ambiente, attraverso l'introduzione di un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, il titolo VI bis del codice penale, segnando il passaggio da una concezione antropocentrica dell'ambiente- bene tutelato dal precedente assetto normativo soltanto in quanto strumentale alla tutela di un bene ulteriore, identificabile nella salute del singolo individuo o nell'incolumità pubblica- ad una concezione eco-centrica di ambiente, venendo lo stesso assunto a bene meritevole di autonoma tutela¹⁰.

2014; P. MOLINO, *Novità legislative: la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"* - *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *cortedicassazione.it*, 29 maggio 2015, 31; M. PIERDONATI, *Confisca e delitti ambientali*, *Dir.pen.proc.*, 2017, 1, 91-112;

9 Per una ricostruzione dei tratti salienti della riforma del 2015, senza pretesa di esaustività, si segnalano: P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente, aggiornato alla legge sui nuovi delitti ambientali (l.22 maggio 2015 n.68)*, Milano,2015;P. MOLINO, *Novità legislative: la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"* - *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *cortedicassazione.it*, 29 maggio 2015, 31.G.AMENDOLA, *Il diritto penale dell'ambiente. Dalla legge sulla pesca del 1931 agli ecoreati del 2015*, Roma, 2016; A. MANNA (a cura di), *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma 2016; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, III ed., Torino 2016; M. TELESKA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2016; M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela penale nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli 2017; G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale ambientale*, Roma 2017; G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale: prime questioni interpretative*, C.P. 2017,1,0405B; A. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, 2018; M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in F. PALAZZO- C.E. PALIERO (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, II ed., Torino 2019.

10 In dottrina, sulla nozione eco-centrica di ambiente e sulle prospettive di riforma già suggerite dalla dottrina prima della riforma attuata con legge n. 68 del 2015 M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir.pen.proc.* 2015, 1073; C. RUGA RIVA, *Tutela penale dell'ambiente. Parte generale*, in PELLISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2013, 19; *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Torino,2015; *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in *lexambiente.it*, 2015; L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *lexambiente.it*, 2015; T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace e che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, p.10 e ss.; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale*, in *Dir.Pen.con*,9.7.2015; A. MANNA (a cura di) *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016; L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente, Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2016; P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *lalegislazionepenale.eu*, 2016; M. PIERDONATI, *Confisca e delitti ambientali*, in *Dir.Pen.Proc.*; C. RUGA RIVA, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in M. PELLISSERO (a cura di) Torino 2019. In giurisprudenza Cass.18 giugno 2018, n. 29901, Nicolazzi e altri, in *Foro it.*, 2018, II, 562 in cui si fa riferimento ad una "nozione unitaria di ambiente, non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano...quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela".



Pur non essendo mancati dubbi in ordine ad una carente tipicità delle nuove fattispecie delittuose, oltre che in relazione al concreto pericolo di rendere più difficoltoso l'accertamento dell'evento in termini di causalità, risultando le stesse costruite in termini di reati di danno e non di pericolo¹¹, il salto di qualità non è stato, comunque, di poco momento, essendo apparsa chiara la volontà del legislatore di una “maggiore stigmatizzazione in chiave general-preventiva dei comportamenti puniti”¹². Sono apparse, subito notevoli, inoltre, le implicazioni pratiche insite nell'affiancamento delle nuove fattispecie delittuose di evento alle fattispecie contravvenzionali di pericolo previste dal codice dell'ambiente del 2006, volte a sanzionare la mera immissione nell'ambiente di sostanze pericolose oltre la soglia di legge, e di fatto ritenute “armi spuntate destinate a naufragare nel mare delle varie e concorrenti cause di estinzione a cominciare dalla onnivora prescrizione, affette da ineffettività genetica”¹³.

Ma, soprattutto, per quel che più direttamente rileva, altro elemento caratterizzante l'intero impianto normativo è apparso relativo alla previsione di diversi istituti di natura premiale, fra i quali si segnala la particolare procedura estintiva che mutua *ratio*, disciplina e natura giuridica dall'archetipo del diritto penale del lavoro (prevista dal comma 9 dell'art. 1 della medesima legge n. 68 del 2015 che ha introdotto gli artt. 318 bis ss. del codice dell'ambiente), per le ipotesi meno rilevanti di natura contravvenzionale contenute nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette¹⁴.

In punto di confisca, il d.lgs. n. 152 del 2006 aveva previsto, in aggiunta alla generale ipotesi di confisca di cui all'art. 240 c.p., speciali ipotesi di confisca obbligatoria: quella dell'art. 256 comma 3 limitatamente all'area sulla quale sia realizzata la discarica abusiva, sempre che non appartenga a soggetto rimasto estraneo alla condotta illecita e fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi; quella dell'ultimo comma dell'art. 256 *bis* del medesimo decreto legislativo (aggiunto dall'art. 1 comma 3 della legge 22.5.2015 n. 68), per l'ipotesi di combustione illecita di rifiuti, relativa all'area e ai mezzi di trasporto adoperati; dell'art. 259 comma 2 relativa ai mezzi di trasporto impiegati per la consumazione dei reati di trasporto illecito di rifiuti o dell'art. 260, per l'ipotesi di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, relativa alle “cose che servirono a

11 Per i rilievi emersi nel dibattito scientifico sulla carente tipicità dei nuovi ecolittici, si rinvia a T. PADOVANI, *Legge sugli ecolittici* cit; P. PATRONO, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, in *Riv.Trim.dir.pen.econ.*, 2017, 601; A. L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2017, 7; F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir.Pen.Cont.*, 1/2018.- *Riv. trim.*, 1/2018, 334.

12 A favore della collocazione sistematica dei nuovi delitti, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecolittici”*, cit.

13 Per un confronto sul punto F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit.

14 In dottrina si rinvia a A. R. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino 2020, per una completa ricostruzione delle diverse “logiche” premiali e “logiche” sanzionatorie sottese alla normativa in materia di reati ambientali e sulla funzione della bonifica e ripristino ambientali in funzione riparatoria del bene giuridico violato.



commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto da reato, salvo che appartengano a persona estranea”.

Con l'entrata in vigore della legge 68 del 2015 risultano ampliate le ipotesi di confisca, avendo il nuovo articolo 452 *undecies* del codice penale introdotto, al primo comma - sia pure con specifico riferimento ai (soli) reati dolosi di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*), disastro ambientale (art. 452-*quater*) ed altri - l'ipotesi di una confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Il secondo comma del medesimo articolo ha previsto la possibilità di disporre confisca per equivalente quando “a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo” non sia possibile la confisca diretta, sempre che si tratti di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente, o per interposta persona, la disponibilità¹⁵.

La *ratio* dell'intervento del legislatore appare chiaramente desumibile dalla lettura della norma in commento che introduce uno specifico vincolo di destinazione dei beni confiscati, o dei loro eventuali proventi che dovranno essere rimessi alla pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi, a conferma dello specifico risalto che il legislatore intende assegnare al “bene” dell'ambiente in una nuova prospettiva eco-centrica.

Le finalità della confisca finiscono con l'apparire declinate in termini “riparatori” e ciò in perfetta sintonia e coerenza rispetto alle finalità più generali che sorreggono l'intero impianto normativo, rivelate essenzialmente dalla previsione degli istituti “premiali” del ravvedimento operoso (di cui all'art. 452 *decies* c.p.), della bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi.

Bonifica e riduzione in pristino rappresentano “l'obiettivo elitario da conseguire” e precettivamente imposto dalla legge e la confisca non trova applicazione nella ipotesi in cui «l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi», secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 452 *undecies* c.p.¹⁶.

Trattasi di disposizione che, posta in raffronto con altre pur introdotte dalla medesima legge, appare inconfutabilmente legata ad una logica di abbandono della esclusività della risposta penale

15 L'apparente sfasamento fra le due norme – determinato dal fatto che il primo comma fa un riferimento selettivo alle sole fattispecie delittuose dolose ed il secondo comma un generico riferimento ai delitti (a tutti i delitti, dunque teoricamente a quelli colposi) - appare suscettibile di superamento in sede interpretativa, rappresentando comunque la confisca per equivalente un secondo step, ovvero una misura ablativa adottabile solo quando la confisca diretta non sia possibile, e nei limiti della stessa.

16 Sul punto, ancora, A. R. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, 63-64, cit, sul ruolo della bonifica in termini di teoria generale del reato, come condizione obiettiva di punibilità negativa ex art. 44 c.p. ovvero come causa di non punibilità sopravvenuta e sui riflessi pratici, e non solo dogmatici, della questione.



sanzionatoria e all’idea che la tutela del bene giuridico dell’ambiente possa essere affidata anche ad una risposta costruttiva e riparatoria.

La previsione in esame appare ispirata dalla medesima finalità che sorregge, in definitiva, la disposizione di cui al terzo comma del medesimo articolo, che collega i proventi ottenuti attraverso i beni confiscati alla bonifica dell’ambiente inquinato, finendo con l’attribuire alla medesima confisca una connotazione di tipo “ripristinatorio”, piuttosto che punitiva.

La medesima assume inconfutabili connotazioni di norma “premiante”, in quanto volta all’applicazione di un “beneficio” incentivante. Tuttavia, la mancanza di discrezionalità nell’autorità giudiziaria – desumibile dal tenore letterale della norma che si limita ad affermare che l’istituto della confisca <non trova applicazione> nell’ipotesi di <efficace> messa in sicurezza dei luoghi o di bonifica degli stessi- sembra quasi inserire la previsione medesima nell’ambito di una relazione di tipo sinallagmatico fra le parti, in cui lo Stato rinuncia all’esercizio della potestà punitiva a fronte di una condotta positiva del reo, solo dopo una valutazione della efficacia della stessa ed un confronto fra costi-benefici dell’intera operazione.

Appare certo, comunque, che la destinazione dei beni confiscati alla bonifica dei luoghi sembra imprimere una connotazione di tipo “ripristinatorio” alla confisca, facendola apparire priva di coloriture in senso punitivo o preventivo¹⁷.

Aderendo ad una simile impostazione, risulterebbe confermato il “polimorfismo” della confisca, anche limitando l’orizzonte alle sole previsioni di vincolo ablatorio poste a presidio dell’ambiente, con l’ovvia conseguenza di rendere ancora più ardua la definizione di un istituto dalle sembianze tanto mutevoli, con tutto quel che ne consegue sul piano della individuazione dei principi e delle garanzie applicabili.

3. La confisca è una misura patrimoniale sostanzialmente sanzionatoria?

La confisca ambientale costituisce solo una delle declinazioni settoriali dell’istituto in esame, confermando l’impossibilità di delinearne uno statuto unitario, trattandosi di strumento destinato ad assumere, di volta in volta, diversa natura e funzione di pena, di misura di sicurezza o di prevenzione, o anche di sanzione amministrativa, pur estrinsecandosi in ogni caso la sua essenza nella privazione per l’autore del reato dei vantaggi economici più o meno direttamente correlati al crimine.

¹⁷ Sul punto A. MACCHIA, *Le diverse forme di confisca: personaggi (ancora) in cerca d’autore*, Cass. Pen. 7-8, 2016, 2719.



Confisca allargata, confisca di prevenzione, confisca per equivalente, confisca come sanzione nel sistema della responsabilità degli enti, costituiscono le diverse facce di un unico poliedro, costruito su una base unitaria legata all'idea che "il delitto non paga"¹⁸.

Può dirsi superata l'idea di fondo sottesa al codice Rocco di costruire "un sistema monocentrico di ablazione patrimoniale" ruotante attorno al sistema delle misure di sicurezza introdotto dall'art. 240 c.p.¹⁹, pur ricollegandosi l'istituto all'unica necessità di sottrarre - alla libera disponibilità dei responsabili di illeciti penali - i beni che siano stati strumento di realizzazione dei medesimi illeciti, prodotto o profitto degli stessi, o intrinsecamente pericolosi o collegati, comunque, ad un'origine illecita.

Ritenuta in linea generale la natura "proteiforme" della confisca nell'ordinamento italiano, sono tramontate «le costruzioni dommatiche elaborate in passato e la identificazione, attraverso il *nomen iuris*, di un istituto unitario, superando così i ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p.»²⁰.

Nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, alla confisca è stata, di volta in volta, attribuita natura diversa: ora di misura di sicurezza, ora di sanzione (tipica od atipica), ora di misura preventiva. Mentre può ritenersi generalmente condiviso il riconoscimento della natura di misura di sicurezza per la confisca di cui all'art. 240 c.p. - pur comprendente diverse ipotesi rispetto alle quali spicca ora una maggiore finalità preventiva (si pensi alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato), ora una maggiore connotazione repressiva (si pensi al profitto,

18 In dottrina A. M. MAUGERI, *La confisca*, in *ED, Annali VIII*, Milano, 2015, 185-225; F. MAZZACUVA *L'evoluzione nazionale ed internazionale della confisca fra diritto penale < classico > e diritto penale < moderno >*, in A. BARGI e A. CISTERNA (a cura di) *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, 2011, 249 e ss.; A. ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale italiano*, in *Discipline penalistiche*, III, 1989, 39 e ss.; C. VISCONTI, *Dalla <vecchia> alle <nuove> confische penali: recenti tendenze di un istituto tornato alla ribalta*, in *StudiumJuris*, 2002, 960; I. SCORDAMAGLIA, *La confisca con o senza condanna: tra incertezze del legislatore, prostrazione del penalista e disorientamento del giudice comune*, in *Studium iuris*, 2016, 6, 731. Con specifico riferimento alla confisca ambientale si rinvia a A. L. VERGINE, *Brevi note sulla confisca nei reati ambientali*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), Napoli, 2010, p. 1040; V. B. MUSCATIELLO, *La confisca nel nuovo pensiero ambientale*, in B. ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013, pp. 113 ss.; P. MOLINO, *Novità legislative: la Legge n. 68 del 22 maggio 2015* cit., 30; E. ROSI, *Brevi note in tema di "disastro ambientale"*, cit., 7 s., 24 s. Per un quadro generale sul tema, cfr. A. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono" cit.*; M. PIERDONATI, *Confisca e delitti ambientali*, cit.; A. L. VERGINE, *La confisca ambientale*, in *Legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo fra dottrina e giurisprudenza*, in C. RUGA RIVA (a cura di), Torino, 2017.

19 In dottrina, sulla difficoltà di accostare la confisca di cui all'art. 240 c.p. ad una misura di sicurezza si veda F. VERGINE, *Confisca*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, X Agg., 2013, secondo cui "nonostante lo sforzo del legislatore del Codice Rocco di dotare l'istituto di chiarezza sulla natura e sulle finalità riservate si rinviene, nell'art. 240 c.p., una particolare frammentarietà" mancando ogni riferimento all'art. 236 c.p., nonché agli articoli 202, 203 e 204. Nel medesimo senso A. CISTERNA, *La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza e sanzione punitiva in rapporto alle nuove tecniche sanzionatorie della criminalità del profitto*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di BARGI - CISTERNA, Torino, 2011, I, 82.

20 Cass. Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, in *Foro it.*, 2009, I, c. 36 e in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1738 ss. e Cass. S.U. 26.6.2014, n. 4880, Spinelli, in CED Cass rv.262604.



prodotto o prezzo del reato) - appare altrettanto condiviso il riconoscimento quale misura sanzionatoria (ma non di pena accessoria) della confisca per equivalente di cui all'art. 322 *ter* c.p., o allargata di cui all'art. 12 *sexies* d.l. n. 306 del 1992, ora 240 bis c.p., o della confisca per equivalente in ambito di reati tributari di cui all'art. 1 comma 143, legge n. 244 del 2007 (oggi art. 12 *bis* del d.lgs n. 74/2000).

Non appare possibile- alla luce della variegata cornice ordinamentale nella quale risultano incastonati i vari possibili provvedimenti ablativi a carico degli autori di reato- delineare uno statuto unitario della confisca.

Si può dibattere all'infinito sulla sua inclusione all'interno delle misure di sicurezza ovvero sulla sua possibile configurazione come sanzione *sui generis*, o ovvero come pena accessoria che rinviene il proprio fondamento nella pericolosità della cosa e il dibattito ha ricevuto, negli ultimi anni, nuova linfa vitale anche sulla scorta delle riforme legislative susseguites, intervenute talvolta al di fuori della normativa codicistica e in deroga rispetto alla disciplina generale ex art. 240 c.p.

Gli elementi di maggiore novità appaiono riconducibili a varie tematiche concernenti la possibile espansione dei casi di obbligatorietà della confisca, l'estensione del novero dei beni confiscabili, la possibilità di emettere un provvedimento di confisca anche nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione e l'attenuazione o, addirittura, la totale eliminazione di uno specifico collegamento genetico o funzionale tra beni confiscabili e specifico reato commesso.

In conseguenza di questi mutamenti, l'istituto della confisca ricomprende oggi sotto una medesima etichetta terminologica ipotesi normative eterogenee ossequiose di finalità politico criminali non sempre coincidenti.

La confisca ambientale, prevista dall'art. 452 *undecies* c.p. per i delitti di cui agli articoli 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *sexies*, 452 *septies* e 452 *opties* rappresenta un'ulteriore espressione della fisionomia ibrida dell'istituto e conferma l'impossibilità di una *reductio ad unitatem* delle sue diverse ipotesi applicative.

Il vincolo di scopo impresso dalla norma alle cose costituenti prodotto o profitto del delitto, o *instrumentum delicti* - per il quale le risorse ottenute devono essere destinate alla bonifica dei luoghi - costituisce l'elemento caratterizzante l'istituto.

E tuttavia appare legittimo domandarsi se la considerazione dell'effetto risarcitorio - ripristinatorio garantito dal legislatore attraverso la previsione della possibilità di escludere il vincolo della confisca valga a definire la natura della confisca in esame.

Considerando, invero, gli effetti sostanziali derivanti comunque per l'imputato viene da chiedersi se la misura patrimoniale in esame non rappresenti piuttosto una misura sostanzialmente



sanzionatoria, dovendosi avere riguardo a tale proposito all'impegno economico richiesto all'imputato per la bonifica dei siti inquinati, al di là di ogni espressa previsione di pena pecuniaria. La conseguenza di tale argomentare non potrebbe essere che quella di assoggettare la nuova confisca al complesso delle garanzie previste per le sanzioni penali, con l'impossibilità, ad es., di disporre l'applicazione retroattiva.